

Regolamento assembleare di BdM Banca S.p.A.

Capo Primo – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

- 1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci (l’“**Assemblea**”) di BdM Banca S.p.A., società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (il “**Gruppo**”) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., (di seguito, “**BdM**” o la “**Banca**”).
- 1.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili all’Assemblea della Banca, le quali, inoltre, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni del Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2

- 2.1. Il Regolamento viene adottato con delibera dell’Assemblea di BdM, in seduta ordinaria, ed è modificabile dal medesimo Organo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17.
- 2.2. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria del 10 aprile 2026, è a disposizione, per la consultazione da parte dei soci e dei soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto, presso la sede della Banca, sul sito *internet* www.bdmбанca.it nella sezione “Governance” e presso i luoghi in cui si svolgeranno, di volta in volta, le adunanze assembleari.

Capo Secondo – DELLA PARTECIPAZIONE E DELL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Articolo 3

- 3.1. Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi e di esercitare il diritto di voto in base alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello Statuto (i “**Legittimati all’Intervento**”). I Legittimati all’Intervento possono farsi rappresentare da terzi mediante delega scritta, in conformità alle previsioni dello Statuto, dell’art. 2372 del Codice civile e delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili (i rappresentanti sono, nel seguito, inclusi nell’espressione “Legittimati all’Intervento”).
- 3.2. Le condizioni, le modalità e i termini per la partecipazione all’Assemblea vengono indicati nell’avviso di convocazione, pubblicato e comunicato ai soci a norma di legge e di Statuto.
- 3.3. Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali – su richiesta del soggetto legittimato ed entro i termini previsti – le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni BdM abbiano trasmesso all’emittente BdM le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (c.d. “*record date*”), come individuata nell’avviso di convocazione. Per le azioni in deposito presso BdM

provvede la Banca ad attestare la suddetta titolarità alla medesima data. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile.

- 3.4. Possono partecipare ai lavori assembleari, senza alcuna formalità, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Banca, nonché i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti.
- 3.5. Allo svolgimento dei lavori assembleari possono, inoltre, assistere, su invito del Presidente, quali semplici uditori senza diritto di intervento e di voto, i dipendenti della Banca e delle Società del Gruppo e/o altri soggetti (ivi inclusi i consulenti legali), la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona da questi indicata.
- 3.6. Assistono, inoltre, all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
- 3.7. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza ai lavori assembleari dei soggetti indicati ai commi 3.5 e 3.6 del presente articolo (gli "**Uditori**"), i quali dovranno preliminarmente essere identificati e dovranno prendere posto nello spazio loro riservato.

Articolo 4

- 4.1. In ogni caso, l'accesso ai locali dell'Assemblea, sia per i Legittimati all'Intervento sia per gli Uditori, è consentito previa identificazione personale e verifica, rispettivamente, della legittimazione ad intervenire e della facoltà di assistere.
- 4.2. Le operazioni di verifica della legittimazione hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima rispetto all'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto nell'avviso di convocazione.
- 4.3. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati della Banca, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati e sentito il Presidente del Collegio Sindacale (o, in sua assenza, un Sindaco effettivo), eventuali contestazioni.
- 4.4. I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Banca, collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione personale e la comunicazione dell'intermediario incaricato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea (di cui al precedente art. 3.3) o copia della predetta comunicazione, nonché, nel caso di intervento per rappresentanza, la relativa delega rilasciata in conformità alle disposizioni di legge e Statuto, contro ritiro di apposita scheda di ammissione (il "**Biglietto di Ammissione**"), nella forma di volta in volta definita dalla Banca, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e, comunque, da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa.

- 4.5. Al fine di agevolare la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e/o dei poteri di rappresentanza, i Legittimati all'Intervento possono far pervenire anticipatamente la documentazione comprovante la propria legittimazione ovvero i poteri rappresentativi alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 4.6. Gli Uditori devono ugualmente essere identificati dagli incaricati della Banca all'ingresso dei locali assembleari e ritirare apposito contrassegno da indossare, in modo visibile, per tutto lo svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine degli stessi e, comunque, in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa (il **"Contrassegno"**).
- 4.7. Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Banca collocati all'ingresso dei locali. Per essere riammessi, i Legittimati all'Intervento dovranno esibire la contro matrice del Biglietto di Ammissione, nella forma di volta in volta definita dalla Banca.
- 4.8. L'accreditamento all'Assemblea può avvenire attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettroniche cui sono associati i dati identificativi del Legittimato all'Intervento presente e il numero di diritti di voto di cui è titolare o che rappresenta per delega. L'apparecchiatura è strettamente personale, non deve essere ceduta ad altri o lasciata incustodita; la diligente custodia della stessa è sotto la responsabilità personale di ciascun soggetto. L'eventuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale incaricato presso le postazioni delle zone di accredito.

Articolo 5

- 5.1. Lo svolgimento dell'Assemblea può essere supportato da sistemi informatici e strumentazione tecnologica. Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea da parte del soggetto a ciò incaricato e, se del caso, per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso.
- 5.2. L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale, purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.
- 5.3. È fatto divieto ai Legittimati all'Intervento e agli Uditori di registrare e/o trasmettere con mezzi propri (ivi inclusi i telefoni cellulari) la riunione assembleare. Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Uditori, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o che consentano la trasmissione della riunione assembleare, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.
- 5.4. In caso di trasgressioni, il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti, che possono giungere a disporre l'allontanamento dal luogo dell'Assemblea, fermo restando garantito, anche a coloro che dovessero essere allontanati, il diritto di voto, ove legittimati.

Capo Terzo – DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Articolo 6

- 6.1. All’ora stabilita nell’avviso di convocazione, assume la presidenza, in conformità alle previsioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice-Presidente o, in mancanza o assenza anche di quest’ultimo, dalla diversa persona designata dell’Assemblea stessa (il **“Presidente dell’Assemblea”** o, semplicemente, il **“Presidente”**).
- 6.2. Durante i lavori assembleari, il Presidente è assistito da un Segretario, individuato in conformità alle previsioni statutarie. Quando è richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui egli lo ritenga opportuno, il Presidente si fa, altresì, assistere da un Notaio per la redazione del verbale dell’Assemblea.
- 6.3. Il Presidente, a seconda dell’opportunità del caso, è inoltre assistito dagli altri Amministratori, dai Sindaci, nonché dai soggetti autorizzati a partecipare all’Assemblea in qualità di Uditori, incaricandoli, altresì, di illustrare gli argomenti all’ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 6.4. Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d’ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche scegliendoli tra i presenti.

Articolo 7

- 7.1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
- 7.2. Il Presidente, anche con l’ausilio del personale incaricato, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea e comunica all’Assemblea l’esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto del socio o del rappresentante che abbia esibito deleghe irregolari.
- 7.3. In base ai Biglietti di Ammissione consegnati, il Presidente, anche con l’ausilio del personale incaricato, comunica all’Assemblea il numero dei Legittimati all’Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto, indicando, altresì, la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Gli elenchi dei Legittimati all’Intervento, con l’indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.
- 7.4. Il Presidente dell’Assemblea verifica la sussistenza dei *quorum* costitutivi prescritti e dichiara l’Assemblea validamente costituita e l’apertura dei lavori, dando lettura dell’ordine del giorno. In caso contrario, il Presidente dichiara deserta l’Assemblea trascorsi (i) trenta (30) minuti dall’inizio dei lavori dell’Assemblea ordinaria, o (ii) sessanta (60) minuti dall’inizio dei lavori dell’Assemblea straordinaria, e, se prevista una successiva convocazione, rimette ad essa la trattazione dell’ordine del giorno. Resta ferma la facoltà di prorogare i termini in caso di necessità oggettiva. Nel caso di Assemblea andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

- 8.1. I lavori assembleari si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può disporre una o più interruzioni dei lavori, ciascuna di durata non superiore a due (2) ore, salvo che l'Assemblea, con deliberazione a maggioranza semplice dei presenti, vi si opponga.
- 8.2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta del Presidente – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo Quarto – DELLA DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 9

- 9.1. Il Presidente, nonché, su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci per quanto di loro competenza, e gli altri soggetti autorizzati quali Uditori, a norma del presente Regolamento, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 9.2. Il Presidente, nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, può seguire un ordine diverso rispetto a quello riportato nell'avviso di convocazione, nonché disporre la trattazione unitaria di due o più argomenti all'ordine del giorno, ove ciò sia ritenuto opportuno per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno si avrà una distinta votazione. Ciascun Legittimato all'Intervento può opporsi alla modifica dell'ordine degli argomenti o alla trattazione unitaria di due o più argomenti; sull'opposizione deciderà l'Assemblea a maggioranza semplice.
- 9.3. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge, come indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

- 10.1. Il Presidente stabilisce le modalità della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, disciplina e regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo (i "**Legittimati alla Parola**"), agli Amministratori e ai Sindaci, assicurando il reciproco rispetto dei diritti di tutti i partecipanti all'Assemblea e l'interesse della Banca.
- 10.2. I Legittimati all'Intervento, gli Amministratori e i Sindaci possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, presentando osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte attinenti esclusivamente agli stessi.
- 10.3. A tal fine, il Presidente stabilisce, all'atto di apertura della discussione assembleare, anche in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, le modalità e i termini per formulare eventuali

richieste di intervento, la durata massima degli interventi e delle repliche, nonché l'ordine degli interventi, tenendo conto del numero dei richiedenti la parola e al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

- 10.4. Salva diversa disposizione del Presidente, di norma (i) ogni Legittimato alla Parola, indipendentemente dalla partecipazione in proprio o per delega e indipendentemente dal numero di deleghe di cui è portatore, ha diritto a un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e una dichiarazione di voto; (ii) ciascun intervento dei Legittimati alla Parola ha durata non superiore a tre (3) minuti; e (iii) ciascuna replica dei Legittimati alla Parola ha durata non superiore a due (2) minuti. Prima della scadenza del termine dell'intervento, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.
- 10.5. Su preventiva richiesta dei Legittimati alla Parola, i loro interventi vengono riassunti nel verbale assembleare, a norma dell'art. 2375, comma 1, del codice civile.
- 10.6. Il Presidente e/o, su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci per quanto di loro competenza, e/o coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 6.3 del presente Regolamento, ove ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati alla Parola dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
- 10.7. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, egli può togliere la parola:
- (i) qualora il Legittimato alla Parola parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
 - (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alle materie poste in discussione;
 - (iii) nel caso in cui l'oratore pronunci parole o frasi sconvenienti e/o ingiuriose e/o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi; e
 - (iv) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
- 10.8. Il Presidente può altresì, qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, richiamare gli stessi all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per assicurare un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei Legittimati all'Intervento.
- 10.9. Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. A partire da tale momento, nessun Legittimato all'Intervento ha più diritto a ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo Quinto – DELLA VOTAZIONE

Articolo 11

- 11.1. Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 11.2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 10.8 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 11.3. I provvedimenti di cui al precedente articolo 10.8 possono essere adottati, ove ne ricorrano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire l'esercizio del voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Articolo 12

- 12.1. Ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, le votazioni vengono effettuate con scrutinio palese. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun Legittimato all'Intervento votante e tenendo conto del numero di voti spettanti a ciascuno di essi.
- 12.2. Il Presidente può stabilire, per ciascuna Assemblea, di adottare un diverso metodo di espressione del voto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. Nel caso in cui le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione, il Presidente potrà altresì richiedere l'assistenza di tecnici esterni alla Banca per i relativi adempimenti.
- 12.3. I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano per esprimere il proprio voto o non abbiano espresso il proprio voto secondo il diverso metodo di votazione adottato sono considerati astenuti.
- 12.4. I partecipanti all'Assemblea sono invitati a non uscire/entrare durante le operazioni di voto al fine di consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Articolo 13

- 13.1. Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso di convocazione in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle candidature presentate e dei nominativi di coloro che le hanno presentate; (ii) dà lettura, in forma sintetica, dei relativi *curricula vitae* e dà atto dell'ulteriore documentazione presentata atta a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; e (iii) comunica quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 14

14.1. terminate le operazioni di voto e il relativo scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo Statuto, con indicazione, rispettivamente, del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni per ciascuna deliberazione. In caso di elezione del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi e/o ai *quorum* stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Banca.

Capo Sesto – DELLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA MEDIANTE RAPPRESENTANTE DELEGATO

Articolo 15

15.1. Qualora consentito dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili o dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sicché non è consentita agli stessi la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio-video conferenza ai lavori assembleari.

15.2. Nel caso di cui al precedente paragrafo, i Legittimati all'Intervento che intendano intervenire all'Assemblea devono farlo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo gratuito di apposita delega o subdelega, contenente specifiche istruzioni di voto al soggetto individuato quale Rappresentante Designato da parte della Banca, come indicato nell'avviso di convocazione.

15.3. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato nonché del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di Presidente dell'Assemblea può avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e applicabili.

Capo Settimo – DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Articolo 16

16.1. Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

16.2. Il verbale dell'Assemblea è redatto dopo la conclusione dei lavori, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e viene pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Capo Ottavo – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

- 17.1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze stabilite dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Le modifiche al presente Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso, che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2. In ordine a quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, nonché l'esercizio dei diritti spettanti ai Legittimati all'Intervento.
- 17.3. Rimane comunque facoltà dell'Assemblea ordinaria e straordinaria approvare, su proposta del Presidente e ove non contrasti con la vigente normativa, eventuali deroghe alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.